



**REGIONE
PUGLIA**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio " Assistenza territoriale, Psichiatria e Dipendenze patologiche e confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta e dalla Dirigente della Sezione "Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali", riferisce quanto segue:

La Legge Regionale 28 maggio 2004, n. 8 <Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private> ha incluso, tra le strutture ed i servizi soggetti alle procedure autorizzative e di accreditamento, le "strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i tossicodipendenti".

Successivamente, il Reg. Reg. 13 gennaio 2005, n. 3 <Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie>, nella Sezione "D" – Requisiti specifici per strutture che erogano prestazioni a ciclo continuativo e/o diurno, ha stabilito, al punto D.04, che i requisiti dei presidi riabilitativi per i tossicodipendenti fossero quelli individuati dalla L.R. 9 settembre 1996, n. 22, concernente i criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli Enti Ausiliari che operano nel settore, come, in seguito, integrati e modificati dall'Atto d'Intesa Stato-Regioni 5 agosto 1999, recante:"Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso".

Inoltre, il Reg. Reg. 2 marzo 2006, n. 3, con il quale è stato definito il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ha stabilito, all'art. 1, lett. c), il fabbisogno delle strutture di riabilitazione per i tossicodipendenti in 0,35 posti per mille abitanti.

Relativamente alle strutture in parola, anche la L.R. 25 febbraio 2010 n. 4 "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali", è intervenuta, disponendo, all'art. 6, che:
"In deroga al comma 32 dell'articolo 3 della L.R. n. 40/2007, come integrato dall'articolo 5, comma 1, lettera q), della L.R. n. 1/2008, le strutture di cui alla lettera c) dell'articolo 1 del Reg. Reg. 2 marzo 2006, n. 3, iscritte nell'Albo degli Enti Ausiliari di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 22, già in esercizio, possono presentare richiesta di accreditamento istituzionale a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di approvazione dei requisiti strutturali, funzionali e tecnologici di accreditamento dei servizi per le dipendenze patologiche.

Allo stato, nell'ambito del predetto quadro normativo, con il presente schema di regolamento si dà attuazione sia all'Intesa Stato-Regioni, sia al succitato art. 6, prefigurando un sistema di strutture e servizi in cui enti pubblici ed enti ed associazioni private concorrano al perseguimento della comune finalità del contrasto alle dipendenze, nell'ottica dell'integrazione socio-sanitaria e interistituzionale, allineandosi così con tutte le altre regioni del territorio nazionale.

Inoltre, la definizione di una rete articolata e differenziata di strutture e servizi finalizzati alla prevenzione, cura e riabilitazione di ogni forma di dipendenza patologica, da sostanze e non, favorirà la drastica riduzione dell'attuale mobilità passiva, oggi rilevante a causa del notevole numero di prestazioni che le ASL sono costrette ad acquistare da strutture di altre regioni.

Lo schema di regolamento è stato predisposto dalla competente struttura tecnica assessorile, a partire, prioritariamente, da un approfondimento degli atti di programmazione delle altre regioni in materia di dipendenze patologiche.

E' stato, altresì, impegnato nella redazione del regolamento il Comitato Tecnico Regionale, istituito con DGR n. 2419/2011 con compiti di supporto tecnico-scientifico e consultivo per la programmazione regionale in materia di dipendenze patologiche – di cui sono componenti, oltre che i referenti regionali, i referenti di tutte le ASL ed i rappresentanti delle Organizzazioni del Privato Sociale (CREA e l'APIS) - che ha fornito il proprio contributo agli uffici regionali sia in forma di sottogruppo, che assembleare.

La Rete delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica disciplinata dal regolamento si articola nelle seguenti Aree e Tipologie:

Area pedagogica-riabilitativa:

- Struttura pedagogico riabilitativa residenziale o semiresidenziale.

Area terapeutica-riabilitativa:

- Struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale.

Area specialistica residenziale e semiresidenziale:

- Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica;
- Struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso con figli minori o in gestazione;
- Struttura specialistica residenziale per particolari tipologie di persone dipendenti (anche senza sostanze).
- Strutture residenziali o semiresidenziali di osservazione, disintossicazione-disassuefazione, diagnosi ed orientamento (Centri Crisi);
- Servizio intermedio residenziale o semiresidenziale a bassa soglia d'accesso.

Area Multidisciplinare Integrata:

- Unità di strada;
- Programmi di rete.

Il Regolamento definisce, per ogni tipologia di strutture e di servizi, i requisiti soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, distinguendo tra requisiti autorizzativi e requisiti di accreditamento, e le prestazioni che devono assicurare, anche articolando ciascuna struttura in Moduli differenziati.

Infine, con il regolamento in parola, viene definito, in via sperimentale per il triennio 2016/2018, il fabbisogno di posti per tipologia di Struttura e vengono dettate disposizioni finalizzate alla determinazione, sulla base dei requisiti strutturali e organizzativi, delle tariffe pro-die pro-capite, nonché sulle procedure autorizzative e di accreditamento.

Sullo Schema di regolamento in questione è stato convocato, per ultimo in data 7 luglio u.s., il Comitato Tecnico Regionale, istituito con DGR n. 2419/2011, ed i Componenti sono stati invitati a formulare osservazioni e proposte, a partire dalla cui disamina e con la qualificata collaborazione del Servizio "Accreditamenti" si è pervenuti alla stesura definitiva del medesimo Schema di regolamento, che si propone, dunque, all'approvazione della Giunta Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'allegato Schema di Regolamento costituisce regolamento esecutivo e di attuazione della legge regionale 28 maggio 2004, n.8 e s.m.i., art.3, comma 1, lettera a) e dell'art. 6 della L.R. 25 febbraio 2010 n. 4 e s.m.i.; pertanto, in applicazione dell'art. 44, comma 1 della LR 7/2004, come modificato dall'art.3 della LR 44/2014, è di competenza della Giunta Regionale.

L A G I U N T A

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente
- Viste la sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Responsabile AP, della Dirigente del Servizio Assistenza territoriale, Psichiatria e Dipendenze patologiche, della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali e del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- Di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- Di approvare lo schema di Regolamento "Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno" nel testo allegato al presente provvedimento e di questo facente parte integrante;
- Di trasmettere il presente Atto, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della Commissione competente per materia, nei modi e nei termini di cui all'art.44, comma 2 della legge regionale 7/2004, come modificato dall'art.3 della LR 44/2014;
- Di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti del citato art.44 comma 2 della LR 7/2004, l'approvazione definitiva del Regolamento.

Il Segretario della Giunta
della Giunta

Il Presidente

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Alta Professionalità: Giuseppe
Martinelli _____

Il Dirigente del Servizio Assistenza territoriale,
Psichiatria e Dipendenze patologiche - Maria De Palma

Il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale
Attiva e Innovazione delle Reti Sociali - Anna Maria Candela

Il Dirigente della Sezione Strategia
e Governo dell'Offerta – Giovanni Campobasso

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti – Giancarlo Ruscitti

Il Presidente - Michele Emiliano
